

Allegato "B"

Repertorio N. 69716

Raccolta N. 16155

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita con sede nel Comune di Paterno' la società cooperativa a mutualità prevalente denominata:

"CONCORDIA - Società Cooperativa Edilizia".

La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 C.C..

Articolo 2 - Durata - Adesioni

1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà costituire o partecipare a Consorzi od altri Enti che si propongono di svolgere attività cooperative e mutualistiche nell'ambito regionale e nazionale ed aderire a movimenti cooperativi.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo Mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza finalità di lucro ed ha per scopo il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei propri soci, attraverso la assegnazione agli stessi in proprietà divisa di ca-

se di abitazione e relative pertinenze a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) acquisire terreni, sia in proprietà, che in diritto di superficie, per costruirvi fabbricati residenziali e/o anche soltanto vani accessori aventi diverse destinazioni a servizio dei residenti;
- b) acquisire fabbricati e/o unità immobiliari in corso di costruzione o già costruite, da ultimare e/o recuperare e/o ristrutturare;
- c) costruire, ricostruire, recuperare fabbricati e/o unità immobiliari, sia direttamente in economia, sia concedendo cottimi ed appalti.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere, con delibera del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi.

In particolare la Cooperativa potrà stipulare mutui e richiedere finanziamenti di qualsiasi natura, anche a fondo perduto, per la realizzazione dello scopo sociale, nonchè richiedere il contributo ed il concorso dello Stato e della Regione per la realizzazione del proprio programma costruttivo.

La Cooperativa potrà costruire al piano terra dei fabbricati locali destinati ad uso diverso dell'abitazione da assegnare anche essi in proprietà ovvero

in locazione ai soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

- 1.** Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
- 2.** Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche, che non siano già soci di altre Cooperative edilizie.
- 3.** I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

- 1.** Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione all'Organo amministrativo della Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento.

La domanda di ammissione deve indicare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione e codice fiscale;
- b) ammontare della partecipazione che si intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non fare parte di altre Cooperative edilizie.

- 2.** Alla domanda di ammissione devono essere allegati: lo stato di famiglia, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza del richieden-

te, certificazione relativa ai beni immobili ad uso abitativo di cui il richiedente o i membri del suo nucleo familiare abbiano la proprietà o altro diritto reale. La documentazione di cui sopra potrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato i versamenti delle somme di cui al successivo articolo, secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:

- a) sottoscrivere la partecipazione sociale nell'ammontare indicato nella domanda di ammissione e versare il relativo importo;
- b) versare l'eventuale soprapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, C.C., nell'ammontare determinato annualmente dall'Assemblea ed indicato

nella delibera di ammissione.

2. Il socio è obbligato:

a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;

b) a versare puntualmente i corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi.

Articolo 9 - Domicilio soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione di domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata.

Articolo 10 - Scioglimento rapporto sociale

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per morte.

Articolo 11 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve

darne pronta comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale.

3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12 - Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla Legge, dal contratto sociale e dai regolamenti ove esistenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale soprapprezzo, ovvero non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa;

d) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

e) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o che sia dichiarato fallito.

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

In caso d'opposizione l'annotazione nel libro soci dell'esclusione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

3. L'esclusione del socio determina la cessazione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 13 - Morte del socio

1. Al socio deceduto hanno diritto di sostituirsi nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Cooperativa, nell'ordine: il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Cooperativa. In assenza di testamento, ovvero qualora questo non abbia indicato la persona, fra quelle sopra indicate, avente diritto, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

2. Al socio deceduto prenotatario o assegnatario di un'abitazione, la cui proprietà non sia stata ancora trasferita con atto pubblico, può sostituirsi, nella qualità di socio e di prenotatario o assegnatario, la persona che, per disposizione testamentaria o in applicazione delle disposizioni che regolano le successioni, avrebbe ereditato la proprietà dell'abitazione prenotata o assegnata.

3. La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla Cooperativa; quella nella qualità di prenotatario o assegnatario è subordinata al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa. Analoga disciplina si applica al socio deceduto prenotatario o assegnatario in proprietà di un immobile con destinazione non residenziale.

4. Qualora esistano più persone che, ai sensi dei commi precedenti, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che, tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre.

5. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione dalla Cooperativa o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

6. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione, ai sensi del comma 4, della persona designata alla sostituzione del socio deceduto, nonchè la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio, devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sei mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la parte-

cipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti che non subentrano nella Cooperativa hanno diritto, soltanto, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, decurtate le perdite imputabili al capitale in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.

La liquidazione di tale importo avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

2. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, con diritto della Cooperativa di compensare la somma dovuta con l'ammontare di eventuali crediti liquidi ed esigibili vantati nei confronti del socio.

3. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni sopra indicati.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva

straordinaria.

Entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale il socio risponde verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine sia dichiarato lo stato d'insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso termine saranno responsabili gli eredi del socio defunto.

Articolo 15 - Trattamento dei soci

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 16 - Patrimonio sociale - Azioni

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro cinquanta/00 ciascuna;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili netti annuali cui all'articolo che segue;
- c) dall'eventuale riserva straordinaria formata dal soprapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

3. Le azioni detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrati-

vo ai sensi dell'articolo 2530 del C.C. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

4. Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'articolo 2346, 1° comma, C.C.

Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato attestante il numero di azioni dallo stesso possedute.

5. Il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, nè superiore al limite massimo previsto dalla Legge.

Articolo 17 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alla legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile, certificate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

3. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Il residuo attivo del bilancio, cioè quanto rimanga dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto come segue:

a) il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico, costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, determinato dall'assemblea dei soci;

b) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, a riserva straordinaria o ai fini mutualistici o ai ristorni;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera a), venga devoluta al fondo di riserva legale di cui alla lettera b).

4. L'assemblea comunque:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà mai distribuire le riserve o i fondi destinati ai fini mutualistici fra i soci operatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 18 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità e con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 19 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente.

Articolo 20 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in

vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea dei soci:

a) approva il bilancio e destina gli utili;;

b) procede alla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) procede alla eventuale nomina dei componenti il Collegio sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile.

d) determina la misura dei compensi per gli Amministratori e per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile;

e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

f) approva o modifica i regolamenti previsti dallo Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

g) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

h) delibera sulle modifiche statutarie, con verbale redatto da notaio.

Articolo 21 - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima nè essere successivo di oltre trenta giorni.

L'avviso è inviato per raccomandata o consegnato a mano ai soci ed ai

componenti del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere convocata, nei successivi trenta giorni, quando ne sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o da almeno un terzo dei soci; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo, purchè nel territorio della provincia in cui è posta la sede.

Articolo 22 - Costituzione dell'Assemblea dei soci

e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza potere di partecipazione alla discussione e diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della propria quota.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dagli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento anticipato e la nomina dei liquidatori, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dal socio designato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, designa il segretario, anche non socio; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, dal quale deve risultare, per ciascuna votazione, anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identifica-

zione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa.

Articolo 23 - Rappresentanza nell'Assemblea

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altro socio avente diritto di voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti della Cooperativa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione .

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Articolo 24 - Composizione del Consiglio di amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei consiglieri

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ai singoli Consiglieri, determinando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega nel rispetto del disposto dell'art. 2381 C.C..

Non possono essere delegati i poteri in materia di: redazione del bilancio di esercizio; redazione dei progetti di fusione e di scissione; convocazione dell'assemblea; ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 26 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione, in particolare, ed a titolo esemplificativo e non tassativo, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto, ha le seguenti competenze:

- a) assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della quota sociale;
- b) redigere i bilanci;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) predisporre i Regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, ed in particolare: vendere, acquistare e permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, compresa quella di ri-

nunziare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione, presso Banche ed Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa la richiesta e assunzione di fidi, sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e titoli in genere;

f) indire gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione;

i) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; convenire collaborazioni coordinate e continuative; dare incarichi a professionisti.

Articolo 27 - Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo tele-

gramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 28 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri Delegati.

Articolo 29 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla Legge (art. 2543, 1° comma e 2477, commi 2° e 3°, del Codice Civile).

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci possono essere scelti, indifferentemente, tra i soci cooperatori o tra soggetti terzi, in ogni caso in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale, se nominato, è demandato anche il controllo contabile, pertanto deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti d'ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede d'assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Articolo 31 - Controllo contabile

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2543 C.C., il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma 1, del Codice Civile, da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci.

Al revisore si applicano gli articoli 2409-ter e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 - duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determina:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ed i poteri dei liquidatori.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

Articolo 33 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con i soci, gli organi sociali ovvero con la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'in-

tervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune o nel caso in cui la persona designata dalle parti non proceda, a sua volta, all'indicazione dell'arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, nonché le controversie che abbiano per oggetto l'esclusione, recesso e decadenza dei soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, previsti dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà op-

portuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 35 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Giuseppe Riggio Notaio.